

Liquidazione del patrimonio: [REDACTED] n. 6/2020 + [REDACTED]  
n. 7/2020 + [REDACTED] n. 8/2020  
Giudice Delegato: Dott.ssa FEDERICA COLANTONIO  
O.C.C.: Dott. ALESSANDRO MARCUCCI



**TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara**

Settore fallimentare

Nei procedimenti iscritti ai n. r.g. 6/2020, 7/2020 e 8/2020 (Liquidaz. del patrimonio), successivamente riuniti, il giudice Dott.ssa Federica Colantonio, dato atto che [REDACTED], nato ad Atri (TE) il [REDACTED] (Cod. Fisc. [REDACTED]) e residente a Pescara alla [REDACTED] di [REDACTED] nato ad Atri (TE) il [REDACTED] (Cod. Fisc. [REDACTED]) e residente a Cepagatti (PE) in [REDACTED] e di [REDACTED] nata a Pescara [REDACTED] (Cod. Fisc. [REDACTED]) e residente a Cepagatti (PE), [REDACTED] hanno domandato la nomina del Professionista *ex art. 15, comma 9 L. 3/12*, versando in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. 3/12;

che l'Organismo di Composizione della Crisi ha nominato il Dott. Alessandro Marcucci quale professionista incaricato con funzioni di O.C.C.;

che in data 27/05/2020, [REDACTED] con l'assistenza dell'avv. Marco Pilò, hanno depositato separati ricorsi per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio *ex art 14 ter legge 3/12*;

che le tre procedure sono state riunite;

ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

*ex ART. 14 quinquies L. 3/2012*

1. I ricorrenti, fratelli germani, hanno chiesto di essere ammessi alla procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter legge 3/12*, con finale esdebitazione dal debito non soddisfatto, in relazione ad una esposizione debitoria precipuamente imputabile nr. 2 mutui ipotecari sottoscritti con la Monte dei Paschi di Siena S.p.a. dei rispettivi importi di € 177.000,00 ed € 30.000,00 (come terzi datori di ipoteca), per l'acquisto, per la quota di 1/3 ciascuno, del bene immobile, con annesse pertinenze, sito in Cepagatti alla [REDACTED] ed identificati al NCEU di detto Comune al



[redacted] particella [redacted] al compenso, relativo all'assistenza in un giudizio civile, prestata dall'Avv. [redacted] del foro di Pescara.

L'importo delle spese stimato per la procedura in oggetto viene quantificato in: € 5.490,00 per le competenze dei consulenti degli istanti, Avv. Marco Pilò e Dott. Antonio Di Bonaventura; € 7.320,00 per il compenso spettante all'OCC; € 1.500,00 per il compenso del nominando liquidatore (oltre ad € 1.800 per spese vive liquidazione).

Si riportano i dati di cui sopra nello schema riepilogativo di seguito rappresentato.

- OCC Pescara Onorario OCC tot € 7.320,00 - pro quota 1/3 - € 2.440,00 Prededuzione
- Onorario liquidazione Patrimonio € 1.500,00 - pro quota 1/3 - € 500,00 Prededuzione
- Siena NPL Mutuo Ipotecario immobiliare € 177.000,00 e Siena NPL Mutuo Ipotecario immobiliare € 30.000,00 - pro quota (1/3) € 88.411,33 Ipotecario
- [redacted] Compenso professionale € 15.991,37 - pro quota 1/5 - € 3.198,27 Privilegiato
- Avv. Pilò Compenso professionale € 2.745,00 - pro quota 1/3 - € 915,00 Privilegiato
- Dott. Di Bonaventura Compenso professionale € 2.745,00 - pro quota 1/3 - € 915,00 Privilegiato.

[redacted] risulta altresì debitore di Agenzia Delle Entrate – Riscossione della somma complessiva di € 6.331,73 (privilegiato) e di INPS della complessiva somma di € 471,84 (privilegiato).

[redacted] risulta altresì debitrice dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione dell'importo di € 27.139,08 (privilegiato) per debiti tributari di vario genere (per la quasi totalità, derivanti dal mancato pagamento di sanzioni per violazioni del Codice della Strada relative all'autovettura di sua proprietà [redacted] ma tutte imputabili all'ex convivente, padre della propria figlia, [redacted] nato a Roma il [redacted] come da questi dichiarato, anche alla Polizia Locale di Cepagatti) e di ACEA Energia s.p.a. per € 801,04 (chirografario) quale quota parte debito inerente spese per servizi ed utenze.

2. Sotto il profilo soggettivo, gli istanti, persone fisiche, rispettano i parametri di esenzione di cui all'articolo 1 del RD 267/1942 e non sono soggetti ad altre procedure; non hanno fatto ricorso, come dà atto anche il professionista nella sua relazione, allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso; non hanno subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012.

3. La domanda è stata presentata presso il tribunale competente unitamente a: *"l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie*



*al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia”.*

Oltre a tale documentazione i debitori hanno allegato l’inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso degli immobili e delle cose mobili nonché la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi *ex art. 14-ter*, comma 3) Dott. Alessandro Marcucci il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l’insolvenza dei ricorrenti, chiarisce che i debitori non possiedono altri beni personali, economicamente valutabili, oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; nonché l’inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso degli immobili e delle cose mobili.

4. Il patrimonio da liquidare e messo a disposizione dei creditori è costituito, per la quota parte di 1/3 ciascuno, dai seguenti beni siti nel comune di [REDACTED]

Abitazione A/2 Proprietà [REDACTED]  
rendita 570,68

Rimessa cat. C/6 Proprietà [REDACTED]  
rendita 37,18

Rimessa cat. C/6 Proprietà PE [REDACTED]  
rendita 37,18

Rimessa cat. C/6 Proprietà PE [REDACTED]  
rendita 37,18

Area urb. cat. F/1 Proprietà PE [REDACTED]  
Sui beni contraddistinti ai sub 9 e sub 5, risulta esservi trascritto un diritto di abitazione in favore dei genitori degli istanti, [REDACTED] entrambi pensionati ed accollatari del mutuo in questione, che sin da ora, hanno manifestato la loro disponibilità a rinunciare al suddetto diritto per favorire la liquidazione del patrimonio dei figli e la loro esdebitazione.

[REDACTED] inoltre, risulta essere proprietaria dell’autovettura marca Ford modello [REDACTED] immatricolata il 24/5/2007 e di modico valore commerciale (circa € 500,00), sulla quale risulta essere trascritto un fermo amministrativo.

5. In forza dell’art. 14 *ter* comma 6 lett. b) “*non sono compresi nella liquidazione a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*”.

[REDACTED] impegnato dal 2014 alle dipendenze della [REDACTED]



e della [redacted] con contratto a tempo indeterminato part/time, grazie al quale può contare su un reddito mensile medio complessivo di circa € 850,00, è oggi convivente con il figlio minore [redacted] nato a Pescara il [redacted] e la compagna [redacted] nata a Pescara il [redacted] dipendente presso la [redacted] con un reddito mensile medio di circa € 1.350,00.

L'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare evidenzia quale somma occorrente mensile un importo di euro € 2.150,00.

[redacted] attualmente non percepisce redditi lavorativi, vive oggi in [redacted] presso l'immobile sito in [redacted] che dovrà essere liberato a seguito della sua aggiudicazione ed ai propri fabbisogni personali provvedono i genitori. Le presunte spese mensili necessarie per suo il mantenimento ammontano ad € 500,00 circa.

[redacted] oggi risulta essere dimorante presso l'abitazione sita in [redacted] in ragione del contratto di affitto sottoscritto tra [redacted] in data 17/12/2015, ove vive con la propria figlia minore [redacted] ed il relativo canone viene saldato dal proprio padre. Come emerge dall'attestazione del professionista [redacted] dipendente della [redacted] con contratto a tempo indeterminato, percepisce un reddito mensile medio complessivo di circa € 1.050,00 ed ha spese mensili di circa € 1.000,00 (escluso il canone di locazione).

Tanto premesso, si fa notare che [redacted] ai fini dell'esito del piano e per rendere più favorevole la presente proposta, si dichiara disposto a corrispondere alla procedura la somma di € 50,00 mensile, per la durata di anni 5, per un importo complessivo di € 3.000,00 da destinare al soddisfacimento dei creditorio nel rispetto dei parametri di legge.

Il reddito da lavoro dipendente di [redacted] sopra specificato (€1.050,00), invece, con sufficiente probabilità, non lascia alcun margine di soddisfazione dei creditori, in considerazione del suo limite alla liquidazione in forza di quanto statuito dall'art. 14-ter comma 6 lettera b) della Legge 3/2012. Ed infatti, presumendo una spesa mensile di circa € 1.000,00 per il mantenimento suo e della figlia minore, appare evidente come l'intero importo dello stipendio venga assorbito dal mantenimento.

[redacted] allo stato, come detto, non risulta essere percettore di redditi da lavoro dipendente.

6. I proponenti hanno dedotto che la situazione di sovraindebitamento nella quale si trovano trae origine dal fatto che l'originaria capacità reddituale della famiglia che consentiva di fronteggiare gli impegni assunti con la contrazione dei due mutui, nel corso degli anni, ha subito una riduzione: l'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni sono per lo più da attribuire alle vicende



lavorative e personali del padre, [REDACTED] che all'epoca dell'assunzione delle obbligazioni aveva un reddito adeguato al sostenimento dei 2 mutui contratti con la Monte dei Paschi di Siena (per l'acquisto di un immobile, da destinare a casa familiare unitamente alle sue pertinenze); poi la perdita del posto di lavoro e l'insorgere della malattia hanno determinato difficoltà di natura finanziaria che si sono successivamente riversate sui figli, proprietari di 1/3 ciascuno dell'immobile e terzi datori di ipoteca.

Va a questo punto chiarito che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore, non rilevano ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto.

7. Dalla documentazione in atti non emergono elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1).

8. Il professionista O.C.C. ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi in cui versano i debitori rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive individuali; inoltre, non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del liquidatore nella persona dell'O.C.C..

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta e [REDACTED] può essere autorizzato ad utilizzare l'immobile oggetto della liquidazione sino alla sua vendita, sussistendo gravi e specifiche ragioni in tal senso, connesse alle finalità abitative cui l'uso è funzionale e alla opportunità di ridurre le spese per il fabbisogno del nucleo familiare.

#### P.Q.M.

- Dichiaro aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] nato ad Atri (TE) il [REDACTED] e residente a Pescara alla [REDACTED] [REDACTED] nato ad Atri (TE) [REDACTED] residente a Cepagatti (PE) in [REDACTED] e di [REDACTED] nata a Pescara il [REDACTED] e residente a Cepagatti (PE). [REDACTED]

- Nomina liquidatore il Dott. Alessandro Marcucci.
- Dispone che il liquidatore proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.
- Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita



dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

- Dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione, e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura.

- Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale.

- Ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore.

- Ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

- Autorizza [redacted] ad abitare nell'immobile sito in abitazione sita in Cepagatti [redacted] distinta al NCEU di detto Comune al [redacted] sino alla vendita.

- Dispone che - *rebus sic stantibus* - il reddito del debitore [redacted] risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 800,00 netti mensili, con obbligo di riversare alla procedura la somma di € 50,00 mensili;

Dispone che - *rebus sic stantibus* - il reddito del debitore [redacted] risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.050,00 netti mensili.

Dispone che - *rebus sic stantibus* - il reddito del debitore [redacted] risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 500,00 netti mensili.

- Ordina ai ricorrenti di riversare alla procedura medesima l'eventuale eccedenza, rispetto a tali importi, che risultasse conseguita al termine di ogni anno solare a partire dall'anno 2020, sulla scorta della documentazione fiscale rilasciata dal datore di lavoro o comunque per effetto di qualunque altro reddito eventualmente sopravvenuto, e ciò sino al compimento di quattro anni decorrenti dall'emanando decreto.

- Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in



generale, sull'andamento e sulla gestione patrimoniale dei debitori.

Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli istanti, al Dott. Alessandro Marcucci e alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Pescara per l'inserimento del presente provvedimento nel fascicolo della procedura esecutiva immobiliare nr. 100/2015 RGE, cui è stata riunita la nr. 13/2016 RGE, e nel fascicolo della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta al nr. 216/2019 RG del Tribunale di Pescara.

Pescara, 15/06/2020

Il Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

